

**QUESITI RELATIVI AL CCNL 2002 - 2005 ( aggiornamento del 22.4.04)**

**Art. 4**

**Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi**

**4.2 Il periodo di riferimento del contratto decentrato, stipulato nel 2004 in applicazione del CCNL 22.1.2004, è relativo agli anni 2002-2005 o 2004-2007?**

Il periodo temporale di riferimento per i contratti decentrati deve essere identico a quello che caratterizza i contratti collettivi nazionali. Sarà pertanto formalmente riferito al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003.

**Art.10**  
**Valorizzazione delle alte professionalità**

10.6 In un comune privo di figure dirigenziali è stato istituito un apposito "fondo" ( distinto dalle risorse dell'art. 15 del CCNL del 1 .4.1999 ) per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi nominati dal Sindaco. Si formulano i seguenti quesiti:

1) le risorse corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, destinate a remunerare gli incarichi delle alte professionalità ( art. 32, comma 7 e art. 10, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) devono essere inserite tra le risorse decentrate stabili ( art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004) oppure tra quelle del "fondo" della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.?

2) l'incremento delle predette risorse decorre dell'anno in cui viene istituita la posizione di alta professionalità o si devono calcolare comunque a partire dall'anno 2003?

3 ) Se non si intende istituire una posizione di alta professionalità, si deve comunque integrare il "fondo" dello 0,20% del monte salari 2001?

In merito ai quesiti formulati si specifica quanto segue:

- 1) la disciplina dell'art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla "formale" costituzione di uno specifico " fondo" per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.;
- 2) l'incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili ( non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell'art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo;
- 3) nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque , per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.

**Art. 13**  
**Gestione delle risorse umane (nelle unioni di comuni)**

**13.2 L'incarico di P.O. affidato da una unione di comuni ad un proprio dipendente può essere remunerato fino ad un valore massimo di € 16.000 con oneri a carico dei bilanci degli enti aderenti? Lo stesso valore massimo di € 16.000 può essere riconosciuto ad un solo incarico affidato nell'ambito di un servizio in convenzione?**

In entrambi i casi la presenza di un solo incarico affidato al lavoratore non consente di applicare la più favorevole disciplina degli art.li 13 e 14 sulla elevazione del valore massimo del compenso fino a 16.000 €.

Infatti, sia l'art. 13, comma 6, che l'art. 14, commi 5 e 7, prevedono chiaramente che tale valore massimo "complessivo" può essere riconosciuto solo in presenza di due incarichi diversi e distinti; l'uno attribuito dall'ente di appartenenza e l'altro dall'Unione o nell'ambito del servizio in convenzione.

Il contratto ,infatti, ha ritenuto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro ( o sedi ), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico.

**Art. 14****Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione**

**14.3 L'incarico di P.O. affidato da una unione di Comuni ad un proprio dipendente può essere remunerato fino ad un valore massimo di € 16.000 con oneri a carico dei bilanci degli enti aderenti? Lo stesso valore massimo di € 16.000 può essere riconosciuto ad un solo incarico affidato nell'ambito di un servizio in convenzione?**

In entrambi i casi la presenza di un solo incarico affidato al lavoratore non consente di applicare la più favorevole disciplina degli art.li 13 e 14 sulla elevazione del valore massimo del compenso fino a 16.000 €.

Infatti, sia l'art. 13, comma 6, che l'art. 14, commi 5 e 7, prevedono chiaramente che tale valore massimo "complessivo" può essere riconosciuto solo in presenza di due incarichi diversi e distinti; l'uno attribuito dall'ente di appartenenza e l'altro dall'Unione o nell'ambito del servizio in convenzione.

Il contratto ,infatti, ha ritenuto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro ( o sedi ), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico.

**Art.15**  
**Posizioni organizzative apicali**

**15.1 Il regolamento di un comune privo di dirigenza prevede la istituzione dei Settori, come strutture apicali; lo stesso regolamento consente che le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL possono essere attribuite solo ad alcuni capi-settore, i settori con responsabile privo di funzioni dirigenziali è inserito funzionalmente in altro settore al cui responsabile sono attribuite le funzioni gestionali dirigenziali.**

**Secondo l'art. 15 del CCNL 22.1.2004 la posizione organizzativa deve essere riconosciuta a tutti i Capi - settore, con relativa attribuzione della retribuzione e del risultato?**

Le scelte organizzative degli enti sono sicuramente autonome ma devono sempre essere caratterizzate da principi di ragionevolezza per assicurare la corretta funzionalità delle strutture per il conseguimento del massimo livello di soddisfacimento delle competenze istituzionali.

La situazione esposta nel quesito, ci sembra invece del tutto arbitraria con il rischio di creare confusione e conflitto sia tra i soggetti interni interessati sia nei rapporti tra gli utenti esterni all'ente.

E' evidente, comunque , che nel caso in cui un capo – settore, non abbia anche l'affidamento dei poteri dirigenziali, in quanto la sua struttura è inserita in altro settore il cui responsabile ha tutti i poteri decisionali, non può trovare applicazione la disciplina della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.

**Art.29**  
**Stipendio tabellare**

29.5 Un ente ha effettuato n. 2 progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.1999 e 1.1.2000, determinandone il costo a carico delle risorse decentrate in ragione degli incrementi previsti dal CCNL 1.4.99 allora vigente ( es. costo di una progressione da C1 a C3 pari a € 70,11 mensili oltre 13<sup>^</sup> )

In seguito all'applicazione dei CCNL del 5.10.01 e del 22.1.04 il costo di progressione orizzontale del dipendente in C3 è stato rivalutato rispettivamente di € 6.71 e di € 3.98 mensili oltre 13<sup>^</sup>.

Si formulano i seguenti quesiti:

1. l'importo da portare oggi in deduzione delle risorse decentrate è quello iniziale di € 70.11, considerato che l'art. 29 del CCNL 22.1.2004 e la dichiarazione congiunta n. 14 sembrano stabilire che gli incrementi rispetto alla posizione iniziale ( € 6.71 e € 3.98 ) sono a carico del bilancio?
2. Il fondo di cui all'art. 17, comma 2 lett. b) CCNL 1.4.99 è composto dal costo iniziale di progressione orizzontale ( € 70.11 ), con risorse prelevate dal fondo, e dai successivi adeguamenti ( € 6.71 ed € 3.98 ) con risorse prelevate dal bilancio dell'ente?
3. Quando il dipendente cessa dal servizio libera a favore del fondo il solo costo iniziale ( € 70.11 ) o anche le successive rivalutazioni ( € 6.71 ed € 3.98 )?

La estrema chiarezza dei quesiti, ci consente una altrettanto chiara e sintetica risposta.

In merito ai primi due quesiti la risposta è affermativa , per quanto attiene al terzo specifichiamo che alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale sia le successive rivalutazioni, ( a carico dei bilanci ) derivanti dagli incrementi contrattuali.

**Art. 32**  
**Incrementi delle risorse decentrate**

**32.8** In un comune privo di figure dirigenziali è stato istituito un apposito "fondo" ( distinto dalle risorse dell'art. 15 del CCNL del 1 .4.1999 ) per corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili dei servizi nominati dal Sindaco. Si formulano i seguenti quesiti:

1) le risorse corrispondenti allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, destinate a remunerare gli incarichi delle alte professionalità ( art. 32, comma 7 e art. 10, comma 5 del CCNL del 22.1.2004) devono essere inserite tra le risorse decentrate stabili ( art. 31, comma 2 del CCNL 22.1.2004) oppure tra quelle del "fondo" della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.?

2) l'incremento delle predette risorse decorre dell'anno in cui viene istituita la posizione di alta professionalità o si devono calcolare comunque a partire dall'anno 2003?

3 ) Se non si intende istituire una posizione di alta professionalità, si deve comunque integrare il "fondo" dello 0,20% del monte salari 2001?

In merito ai quesiti formulati si specifica quanto segue:

4) la disciplina dell'art. 17, comma 2 lett. c) del CCNL 1.4.1999, prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza, non sono tenuti alla "formale" costituzione di uno specifico " fondo" per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.;

5) l'incremento dello 0,20% del monte salari 2001 ( di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 ) non deve essere ricompreso né tra le risorse decentrate stabili né tra quelle variabili ( non sono infatti citate nei commi 2 e 3 dell'art. 32); le stesse risorse sono state destinate dal CCNL alla remunerazione esclusiva degli incarichi di alta professionalità di cui all'art. 10, ed incrementano quelle già utilizzate dagli enti per analogo titolo;

6) nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque , per ora, essere destinate ad altre finalità. Sugeriamo di calcolare e accantonare le risorse in questione, dall'anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema.

**32.9 Le risorse decentrate stabili possono essere utilizzate solo per finanziare istituti economici stabili come le progressioni orizzontali?**

Gli istituti economici stabili ( progressioni orizzontali, posizioni organizzative, indennità di comparto ) devono essere finanziati solo con risorse decentrate stabili. Tutti gli altri istituti del salario accessorio possono essere finanziati anche con risorse decentrate stabili ( oltre che con quelle variabili ) ove sussista la relativa disponibilità.

**Art.34**  
**Finanziamento delle progressioni orizzontali**

34.8 Un ente ha effettuato n. 2 progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.1999 e 1.1.2000, determinandone il costo a carico delle risorse decentrate in ragione degli incrementi previsti dal CCNL 1.4.99 allora vigente ( es. costo di una progressione da C1 a C3 pari a € 70,11 mensili oltre 13<sup>^</sup> )

In seguito all'applicazione dei CCNL del 5.10.01 e del 22.1.04 il costo di progressione orizzontale del dipendente in C3 è stato rivalutato rispettivamente di € 6.71 e di € 3.98 mensili oltre 13<sup>^</sup>.

Si formulano i seguenti quesiti:

1. l'importo da portare oggi in deduzione delle risorse decentrate è quello iniziale di € 70.11, considerato che l'art. 29 del CCNL 22.1.2004 e la dichiarazione congiunta n. 14 sembrano stabilire che gli incrementi rispetto alla posizione iniziale ( € 6.71 e € 3.98 ) sono a carico del bilancio?
2. Il fondo di cui all'art. 17, comma 2 lett. b) CCNL 1.4.99 è composto dal costo iniziale di progressione orizzontale ( € 70.11 ), con risorse prelevate dal fondo, e dai successivi adeguamenti ( € 6.71 ed € 3.98 ) con risorse prelevate dal bilancio dell'ente?
3. Quando il dipendente cessa dal servizio libera a favore del fondo il solo costo iniziale ( € 70.11 ) o anche le successive rivalutazioni ( € 6.71 ed € 3.98 )?

La estrema chiarezza dei quesiti, ci consente una altrettanto chiara e sintetica risposta. In merito ai primi due quesiti la risposta è affermativa , per quanto attiene al terzo specifichiamo che alle risorse decentrate stabili affluiranno sia il costo iniziale sia le successive rivalutazioni, ( a carico dei bilanci ) derivanti dagli incrementi contrattuali.



**Art. 40  
Straordinario per calamità naturali**

**40.1 E' legittimo procedere alla liquidazione del compenso per lavoro straordinario, prestato da un dipendente di categoria D incaricato di P.O., per fronteggiare situazioni di emergenza di Protezione Civile quali attività antincendio e attività antineve/ghiaccio ?**

Riteniamo che l'art. 40 del CCNL 22.1.2004 ipotizzi il caso in cui un ente riceva risorse finanziarie da un ente diverso ( Stato o Regione? ) per il finanziamento di prestazioni straordinarie al fine di far fronte a emergenze derivanti da calamità naturali. In tal caso la risposta è positiva. E' evidente che sono escluse le situazioni nelle quali è l'ente interessato a disporre gli interventi con oneri a carico del proprio bilancio.

**Art.43**  
**Tredicesima mensilità**

**43.2** La trattenuta di una intera giornata, per esempio per assenza ingiustificata, o per sciopero, comporta anche la riduzione di 2/365 della tredicesima?

Riteniamo che la risposta debba essere necessariamente affermativa.

L'importo della quota mensile della 13<sup>a</sup> mensilità, secondo la disciplina dell'art. 43 del CCNL 22.1.2004, subisce un riproporzionamento in base alle giornate effettivamente retribuite ( o non retribuite ) nel singolo mese.

Esempio: 30 giorni ( mese ) meno due giorni di trattenuta, comportano il calcolo di 28/365 di un dodicesimo ( quota mensile intera ) della 13<sup>a</sup> mensilità.

**43.3** La mensilità retributiva da prendere a riferimento per il calcolo della 13<sup>a</sup>, con la vecchia norma, si individuava nell'ultimo mese di servizio, mentre l'art. 43 del CCNL 22.1.2004 dispone che deve essere presa in considerazione la retribuzione spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio intero. Si chiede pertanto quale retribuzione occorre considerare nei seguenti casi particolari:

- a) l'inizio del servizio non coincide con il primo giorno del mese ( è corretto affermare che per calcolare il rateo in 365esimi di tale mese si deve prendere a base la retribuzione del secondo mese di servizio? );
- b) il servizio inizia ad esempio il 10 aprile e cessa il 20 maggio dello stesso anno ( non abbiamo quindi un mese intero di lavoro da prendere a riferimento per la retribuzione );
- c) il servizio cessa ad esempio il 15 maggio e la retribuzione cambia, per effetto di un nuovo CCNL o per progressione, il 1 maggio ( nel mese intero – aprile - , contiguo all'ultimo, la retribuzione è diversa e più bassa )

La nuova disciplina dell'art. 43 del CCNL 22.1.2004 prende in considerazione soltanto i periodi di servizio inferiori al mese ( e non quelli inferiori all'anno ). Per ogni mese di servizio intero, quindi, si conferma la previgente disciplina del computo della tredicesima in dodicesimi.

Nel caso di un servizio breve, senza mesi contigui, secondo comune buon senso, si può prendere a riferimento il trattamento mensile " teorico " attribuibile al lavoratore in base alla categoria di classificazione anche con riferimento allo stesso mese in cui è collocato il ridotto periodo di servizio.

Se un periodo ridotto di servizio cessa nel corso di un mese dal quale dovessero decorrere gli incrementi economici contrattuali, ci sembra corretto prendere a base di calcolo il trattamento mensile " teorico " del mese in questione, anche per il diretto collegamento tra il relativo trattamento economico e la maturazione della quota di tredicesima.